



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
UMBERTO L.C.G. SCOTTI	Consigliere-Rel.
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto:

ADOZIONE- DICHIARAZIONE STATO ADOTTABILITA' Ud.01/02/2023 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **6397/2022 R.G.** proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Erika Della Pietà

-ricorrente-

contro

(omissis) **AVV.** (omissis) quale curatore speciale e tutore del minore (omissis) (omissis) domiciliata ex lege in (omissis) in proprio
-controricorrente-

nonché contro



(omissis) (omissis) **e** (omissis) (omissis) domiciliati *ex lege* in
(omissis) presso la cancelleria della Corte di
cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)
-intervenuti

nonché contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO BRESCIA,
-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 185/2022
depositata il 8.2.2022

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.2.2023 dal
Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza dell' 8.4.2021 il Tribunale per i Minorenni di
Brescia, nel procedimento radicato dal Pubblico ministero con
ricorso del 19.12.2018, ha dichiarato lo stato di adottabilità del
minore (omissis) (omissis) ha disposto la decadenza della madre (omissis)
(omissis) cittadina albanese, dalla responsabilità genitoriale ai sensi
dell'art. 10 della legge 184 del 1983 in via immediatamente
esecutiva; ha confermato la nomina dell'avv. (omissis) (omissis) quale
tutrice del minore; ha disposto che il minore fosse collocato presso
una coppia in lista d'attesa per l'adozione nazionale il cui
nominativo sarebbe stato comunicato al Servizio Sociale con
separato decreto e che nel frattempo restasse dove si trovava; ha
sospeso i rapporti tra il minore e ogni parente.

Il procedimento era stato radicato dal Pubblico Ministero in quanto
(omissis) riconosciuto solo dalla madre, era nato prematuro alla
trentacinquesima settimana di gestazione e aveva presentato



positività alla cocaina, evidentemente assunta dalla madre in prossimità del parto; la nonna materna si era presentata in ospedale ma non aveva ancora espresso alcuna richiesta; la madre, di nazionalità albanese, viveva in Italia in alloggi di fortuna e in condizioni di irregolarità e si era accorta solo al sesto mese di essere incinta.

Con decreto provvisorio emesso il 19.12.2018 il Tribunale aveva impartito alla madre gli avvisi di legge, aveva sospeso la madre dalla responsabilità genitoriale e aveva nominato al minore un tutore che avrebbe assunto anche la difesa tecnica di (omissis) il minore era stato affidato al servizio sociale e collocato presso famiglia di pronto intervento senza mire adottive nella quale vi erano tre figli nati tra il 2007 e il 2012.

L'istruttoria aveva comportato ripetute audizioni della signora (omissis) l'audizione della famiglia collocataria, relazioni del SERT e dei servizi sociali, nonché consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale, pur dichiarandosi consapevole che la rescissione del legame familiare originario si giustifica solo ove rappresenti un strumento necessario per evitare al minore un grave pregiudizio e assicurargli stabilità affettiva, ha rilevato che lo stato di abbandono può essere integrato anche da una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il corretto sviluppo psicofisico del minore, privandolo dell'assistenza morale e materiale necessaria; ha osservato che la signora (omissis) al di là di una superficiale adesione alle prescrizioni, non aveva mostrato alcuna capacità di evolvere dalla condizione di assoluta precarietà in cui era alla nascita di (omissis) e in cui ancora si trovava; ha aggiunto che l'idea iniziale della (omissis) di tornare in Albania con il figlio, inizialmente sostenuta anche dal servizio sociale, si era rivelata irrealizzabile perché non era chiaro dove sarebbero andati a vivere madre e figlio né con chi; ha rilevato che la (omissis) non era assolutamente in grado di comprendere che cosa



occorresse per crescere un figlio, del quale finora si era fatto carico solo come se fosse «un bambolotto», delegando ogni responsabilità ad altri; ella poi era stata evasiva circa le proprie fonti di sussistenza, circa gli ambienti frequentati e circa il modo con il quale si assicurava la possibilità di permettersi viaggi frequenti tra Italia ed Albania, non aveva utilizzato il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 concessole dal Tribunale per i Minorenni e non aveva mai chiarito dove avrebbe potuto crescere il figlio, avendo gli operatori sociali visionato un alloggio assolutamente inadatto e non avendo voluto la (omissis) entrare in comunità con il figlio.

In sostanza, secondo il Tribunale, la (omissis) non aveva dimostrato volontà di farsi aiutare a costruire un percorso al centro del quale avrebbe dovuto esservi il figlio. Infine gli aiuti familiari si erano rivelati di fatto impraticabili.

In tale situazione era evidente, secondo il Tribunale, la necessità di non esporre (omissis) all'ulteriore incertezza di un percorso di recupero personale che la (omissis) non era sembrata in grado di intraprendere seriamente e la cui durata sarebbe stata in ogni modo probabilmente incompatibile con le esigenze di crescita del bambino. Quanto al collocamento del minore, il Tribunale riteneva che, in ragione della sua età e del fatto che la coppia collocataria aveva già tre figli e aveva dato disponibilità a un affidò del quale era alla prima esperienza, era opportuno disporre che (omissis) venisse gradualmente collocato presso una coppia in lista d'attesa per l'adozione nazionale che sarebbe stata individuata dal Tribunale e comunicata al servizio.

3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello (omissis). (omissis) chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia del provvedimento ex art. 10 legge 184/83 che aveva disposto il collocamento del minore presso una coppia in lista d'attesa per l'adozione nazionale e la sospensione dei rapporti madre-figlio.



Nel merito, (omissis) (omissis) ha chiesto la revoca dello stato di adottabilità di (omissis) della statuizione di decadenza della responsabilità genitoriale materna e degli ulteriori provvedimenti emessi in via immediatamente esecutiva. In subordine, ha chiesto dichiararsi l'insussistenza dello stato di abbandono e non luogo a provvedere in ordine alla declaratoria dello stato di adottabilità, dandosi atto che ella era disponibile a prestare il proprio assenso all'adozione di (omissis) ex art. 44, lettera d), legge 184/83 da parte degli attuali collocatari (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)

I collocatari del minore, (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) hanno depositato memoria ex art. 5 legge 184/83, riferendo di occuparsi di (omissis) a quando il piccolo aveva tre mesi di vita, di avere già manifestato dinnanzi al Tribunale per i Minorenni la volontà di adottarlo e dolendosi del fatto che nella sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di (omissis) osse stato previsto il collocamento del bimbo presso altra coppia in lista d'attesa per l'adozione nazionale; hanno rappresentato anche di avere già proposto dinnanzi al Tribunale per i Minorenni domanda di adozione ex art. 44, lettera d), della legge 184/83.

Nel merito (omissis) (omissis) __ (omissis) (omissis) anno chiesto che si disponesse in loro favore l'adozione di (omissis) i sensi dell'art. 4, comma 5 *bis*, legge 184/83 e in subordine, in caso di collocamento del minore presso una coppia adottiva, che ai sensi dell'art. 4, comma 5 *ter*, legge 184/83 fosse comunque garantita la continuità della loro relazione con il bimbo.

La curatrice e tutrice del minore ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 13.5.2021, atteso che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità era stata impugnata dalla madre, considerato che nel frattempo i collocatari avevano presentato domanda di adozione di (omissis) ai sensi dell'art. 44, lettera d), legge 184/83 e che l'istruttoria in entrambi i



procedimenti non sarebbe stata breve, ha revocato il dispositivo che prevedeva il collocamento del minore presso una coppia adottiva, disponendo che rimanesse provvisoriamente presso la coppia collocataria.

4. Con sentenza dell'8.2.3022, comunicata in pari data, la Corte di appello di Brescia ha respinto l'appello e ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore (omissis) (omissis) spese compensate.

Secondo la Corte bresciana, la signora (omissis) non era in possesso di capacità genitoriali sufficienti a garantire al figlio una vita serena e non vi erano elementi per presumere che potesse acquisire tale capacità in tempi ragionevoli e compatibili con i bisogni del figlio; ella aveva dimostrato l'inutilità dei sostegni offertile durante il corso della lunga istruttoria e di non considerare il figlio una priorità soprattutto quando aveva rifiutato di entrare in comunità con lui, anche quando non aveva alcun lavoro; ella era incorsa sovente in ritardi, mancanze e incoerenze comportamentali; la consulenza tecnica era pervenuta a un giudizio conclusivo secondo cui alle sue dichiarazioni di amore per il figlio non corrispondevano azioni concrete idonee a dimostrare di volerlo effettivamente con sé; sempre secondo il Consulente tecnico non vi erano serie garanzie che la sig.ra (omissis) una volta entrata in comunità con il bambino, vi permanesse effettivamente.

La Corte ne ha concluso che (omissis) (omissis) non era in grado di garantire a (omissis) un'adeguata ed equilibrata crescita a causa della sua struttura di personalità che aveva ricadute decisamente negative sulle sue capacità genitoriali e le impediva di anteporre le esigenze del figlio alle proprie e di modificare il proprio stile di vita in funzione delle esigenze di un bambino che certo non può vivere e crescere in una situazione di costante precarietà e imprevedibilità; ha osservato inoltre che lo stato di abbandono che ne derivava non aveva natura transitoria.



La Corte ha rimesso ogni ulteriore valutazione circa l'adozione legittimante ovvero l'adozione ex art.44, lettera d), della legge 184 del 1983, così come circa il mantenimento dei rapporti madre-figlio al Tribunale, scegliendo a tal fine la soluzione più conforme agli interessi del minore, non escludendo affatto l'adozione da parte degli attuali collocatari, che allo stato non avevano presentato domanda di adozione legittimante ma solo di adozione ex art.44, lettera d).

5. Avverso la predetta sentenza con atto notificato l'8.3.2022 ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) svolgendo quattro motivi.

La tutrice del minore ha proposto controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Con atto definito «*memoria depositata ex art.5 legge 184/1983*» (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) hanno dichiarato di aderire alle conclusioni del ricorso e farsi luogo all'adozione da parte loro ai sensi dell'art.4, comma 5 *bis*, della legge 184 del 1983, considerati i legami affettivi significativi e il rapporto stabile e duraturo consolidatosi con la famiglia affidataria.

I signori (omissis) e (omissis) anno presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. L'art.5, comma 1, della legge 4.5.1983, n. 184, all'ultimo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 19.10.2015, n. 173, prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.



Questa Corte (Sez. 1, n. 9456 del 9.4.2021) ha posto in evidenza che è stata proprio la frequenza di affidamenti di lunga durata, dovuta al prolungarsi della situazione d'inidoneità dei genitori biologici, a determinare l'esigenza di un intervento legislativo a tutela dei cosiddetti minori «a rischio adozione» e delle famiglie affidatarie che hanno instaurato una relazione di natura genitoriale con il minore stesso; che la legge n. 173 del 2015 ha previsto per questi minori la partecipazione al giudizio degli affidatari perché possa essere rappresentato il punto di vista peculiare della famiglia affidataria in relazione agli interessi del minore e si tenga conto del grado di stabilizzazione della relazione che si è determinata e della qualità della stessa in relazione allo sviluppo equilibrato del minore. Ancor più recentemente è stato ribadito che in tema di adozione dei minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo della l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015), il quale prevede l'obbligo di audizione della famiglia collocataria, trova applicazione sia nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità riguardante un minore di cui sia stato già disposto l'affidamento, ai sensi degli artt. 2 e 4 della medesima legge, sia allorquando, pendente il menzionato procedimento e fino alla eventuale declaratoria di sua adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (collocamento c.d. «a rischio giuridico», detto anche affidamento c.d. «a rischio giuridico»), mentre è inapplicabile nel procedimento di affidamento preadottivo di cui agli artt. 22 e ss. della citata l. n. 184 del 1983 (Sez. 1, n. 36092 del 9.12.2022). E tuttavia questa Corte ha altrettanto recentemente ribadito che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato *sine die*, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal



disposto dell'art. 4 l. n. 184 del 1983, che prevede l'indicazione della sua presumibile sua durata e stabilisce tempi e modalità dell'eventuale proroga, senza che possa essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento, quale può essere l'affidamento a rischio giuridico o quello disposto in pendenza del giudizio di accertamento dello stato di abbandono. (Sez. 1, n. 33147 del 10.11.2022).

Tanto premesso, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo dipendente proposto dai signori (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) che con la loro memoria hanno rappresentato il loro punto di vista nel giudizio, nell'interesse precipuo del minore, aderendo alle conclusioni della ricorrente principale, peraltro divergente da quello espresso dalla tutrice del piccolo (omissis) (omissis) che invece ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La natura stessa del loro intervento, non espresso in un controricorso, impedisce l'attribuzione all'atto di una valenza impugnatoria autonoma quanto alla richiesta formulata dalla famiglia affidataria di adozione ai sensi dell'art.4, comma 5 *bis*, della legge n.184 del 1983, che va valutata in termini di mera circostanza fattuale.

7. I primi due motivi di ricorso proposti dalla ricorrente (omissis) (omissis) entrambi dedicati alla asserita violazione di legge nell'accertamento dello stato di abbandono del minore, sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

7.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1, 8 e 15, comma 1, lettera b), della legge 4.5.1983 n.184 e lamenta la dichiarazione di adottabilità del minore in assenza del presupposto fondamentale ossia lo stato di abbandono del minore.

7.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione



di legge in relazione all'art.1, comma 4, della legge 4.5.1983 n.184 non avendo la Corte di appello dimostrato in concreto i gravi motivi per cui la sig.ra (omissis) non sarebbe in grado di garantire una

adeguata crescita del minore, che non potevano essere costituiti dalla sua disorganizzazione, trascuratezza o assenza di puntualità.

7.3. I motivi appaiono inammissibili in quanto, sotto l'apparente schermo della deduzione di una violazione o falsa applicazione della legge, con riferimento alla situazione, non meramente transitoria, di abbandono del minore privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, tracimano nel merito, contestando l'accertamento di fatto di tale situazione nella fattispecie concreta condotto dalla Corte territoriale nel rispetto dei criteri fissati dalla legge.

7.4. Le Sezioni Unite hanno recentemente puntualizzato che la dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una *extrema ratio* che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della legge n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto (Sez. U , n. 35110 del 17.11.2021).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983; di conseguenza il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è



legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Sez. 1, n. 20948 del 30.6.2022; Sez. 1, n. 22589 del 27.9.2017; Sez. 1, n. 6137 del 26.3.2015).

Posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una soluzione estrema, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali. (Sez. 1, n. 7559 del 27.3.2018).

È tuttavia immune da vizi l'accertamento dello stato di abbandono, nel caso in cui non sia sopravvenuta l'autonomia genitoriale necessaria, pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l'affetto dimostrati per il minore dal genitore, e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, con conseguente legittimo rigetto della domanda di affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo (Sez. 1, n. 1837 del 26.1.2011).

In effetti, il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga



tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Sez. 1, n. 16357 del 21.6.2018).

7.5. A questi principi di diritto si è attenuta la Corte bresciana, che, sentite le persone coinvolte e valutate relazioni dei servizi sociali, opportunamente aggiornate, e le risultanze peritali ha ritenuto di accertare l'impossibilità della signora (omissis) a superare, in un tempo ragionevole e compatibile con le esigenze dello sviluppo psicofisico del minore, le situazioni di grave difficoltà e disagio che la rendevano inidonea all'espletamento delle funzioni genitoriali.

La predetta incapacità è stata accertata dalla Corte di appello sulla base della struttura di personalità della sig.ra (omissis) che le impedivano di anteporre le esigenze del figlio alle proprie e di modificare di conseguenza il suo precario stile di vita per assicurargli solidità e prevedibilità; la Corte territoriale ha ritenuto che tali deficienze, protratte per oltre due anni e mezzo di osservazione istruttoria, non avessero carattere transitorio e ha posto in evidenza l'offerta, senza successo, di aiuti e sostegni alla ricorrente per l'esercizio della sua funzione, per rinforzarla nella capacità genitoriale; la Corte di appello non ha diagnosticato una mera disorganizzazione, ma ha riscontrato un atteggiamento inadeguato alle relazioni con il minore, verso il quale pur mostra un sincero trasporto affettivo, e con le istituzioni di supporto e soprattutto l'incapacità di volgersi a un radicale cambiamento, mostrando a più riprese un atteggiamento affettuoso ma superficiale, considerandolo come una sorta di «*bambolotto*», ad investimento affettivo limitato, piuttosto che il destinatario di impegni e responsabilità e una vera priorità; secondo la Corte, inoltre, vi era pure una certa opacità sull'attuale attività lavorativa



della sig.ra (omissis) come badante a (omissis) e sulla sua effettiva sistemazione abitativa.

La Corte di appello ha quindi ritenuto che il minore (omissis) versasse in situazione di abbandono morale e materiale, non possedendo (omissis) (omissis) capacità genitoriali sufficienti a garantire al figlio una vita serena e che non vi fossero elementi per presumere l'acquisizione in tempi ragionevoli e compatibili con i bisogni del figlio; ciò anche valutando specificamente le possibilità di supporto genitoriale attraverso servizi e istituzioni (fra cui l'inserimento in comunità con il figlio, al cui proposito il consulente tecnico ha reputato non affidabile un impegno della donna in tal senso) e la non transitorietà della situazione

8. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento al profilo caratteriale della signora (omissis) alle ragioni emergenti dalle relazioni dei servizi sociali circa la sua iniziale avversità all'inserimento in comunità con il bambino.

8.1. Il fatto oggetto di omesso esame viene indicato nel profilo caratteriale della signora (omissis) il condizionamento negativo verso le comunità ispirato da analoghe istituzioni presenti in Albania, che la induceva a vivere la proposta di inserimento in comunità come angosciante

8.2. Il motivo è palesemente inammissibile.

Il vizio motivazionale dedotto non attiene al mancato esame di un preciso fatto storico e nemmeno ad una circostanza decisiva.

La Corte di appello non si è infatti basata solo sul rifiuto di entrare in comunità con il bambino, peraltro superato, ma sull'atteggiamento complessivo della ricorrente e sulla sua incapacità di ricevere supporto e di riconoscere le esigenze del minore per adeguarvi le proprie in un ordine di priorità e quanto



all'ingresso in comunità si è fondata sul parere peritale secondo cui non vi era alcuna ragionevole garanzia di permanenza.

In ogni caso, quand'anche si potesse equiparare la struttura di personalità a un fatto storico, non vi è stata alcuna omissione, poiché la Corte di appello ha esaminato attentamente le caratteristiche psicologiche della ricorrente e ha formulato di conseguenza le proprie prognosi.

9. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento alla volontà e ai mutamenti concreti, seppur lenti, manifestati dalla sig.ra (omissis) nel tentativo di ripristinare il rapporto madre-figlio.

Anche in questo caso il motivo è inammissibile perché la Corte di appello non ha affatto omesso di esaminare le predette circostanze ma le ha valutate in modo negativo e comunque insufficiente a modificare le proprie conclusioni.

10. Diverse conclusioni non possono essere adottate neppur tenuto conto del punto di vista degli intervenuti affidatari signori (omissis) e (omissis) non legittimati a concludere in proprio e comunque non impugnanti, che, del resto non hanno speso alcun argomento per giustificare la persistenza della responsabilità genitoriale della sig.ra (omissis) laddove hanno argomentato in ordine alle ragioni che invece giustificerebbe l'adozione da parte loro ai sensi dell'art.4, comma 5 *bis*, della legge 184 del 1983.

10.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'adozione c.d. «mite», avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra



minore e genitore, che sconsiglia la radicale **recisione dei loro** rapporti. L'adozione c.d. «legittimante» costituisce, **invece**, l'*extrema ratio*, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica. (Sez. 1, n. 20322 del 23.6.2022).

Tuttavia, occorre anche ricordare che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione «mite», ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione «piena» (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.

Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. cit. (Sez. 1, n. 21024 del 1.7.2022).

10.2. In ogni caso, anche a prescindere dal fatto che gli intervenienti non hanno impugnato, né potevano impugnare la sentenza, la Corte non ha affatto escluso l'adozione da parte loro, ma, dichiarato lo stato di adottabilità, ha rimesso ogni decisione al competente Tribunale per i Minorenni, che dovrà altresì valutare quanto disposto dall'art.4, comma 5 bis, della legge 184 del 1983.



Non è questa la sede per le istanze degli affidatari, rimesse ad ulteriore esame in sede competente, mentre né dalle loro affermazioni, né, soprattutto, da quelle della ricorrente principale, risultano forniti elementi per pervenire alla conclusione che non doveva essere dichiarato lo stato di adottabilità e che avrebbero dovuto essere esplorate altre strade per l'esercizio di una funzione genitoriale vicariante o sostitutiva, visto il carattere non transitorio delle carenze genitoriali della sig.ra ^(omissis)

11. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, vertendosi in materia di minori.

Occorre inoltre disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.



Dispone che, in caso di utilizzazione della presente **ordinanza**, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 1° febbraio 2023

la Presidente
Maria Acierno

